# DECISIONE N. 2009/2000/CECA DELLA COMMISSIONE

## del 22 settembre 2000

**recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ([1]), modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA ([2]), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Nella decisione n. 283/2000/CECA della Commissione ([3]) sono state constatate delle inesattezze frutto d'errori.

(2) Al fine di eliminare tali inesattezze, occorre procedere alla rettifica della decisione n. 283/2000/CECA. Le rettifiche da cui deriva un'aliquota inferiore del dazio imposto, devono avere effetto retroattivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione n. 283/2000/CECA è così rettificata:

1) nel considerando 34, il margine di dumping della China Steel Corp. è «7,1 %» in luogo di «8,8 %»;

2) nel considerando 255, nella tabella:

a) i dati riferiti all'India sono sostituiti dai seguenti:

| Paese/società | Margine di dumping (%) | Margine di pregiudizio (%) | Margine di sovvenzione all'esportazione (%) | Dazio compensativo proposto (%) | Dazio antidumping da istituire (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| «India | 56,3 | 23,8 | 13,1 | 13,1 | 10,7» |

b) i dati riferiti alla CSC sono sostituiti dai seguenti:

| Paese/società | Margine di dumping (%) | Margine di pregiudizio (%) | Margine di sovvenzione all'esportazione (%) | Dazio compensativo proposto (%) | Dazio antidumping da istituire (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| «CSC | 7,1 | 8,9 | 0 | 4,4 | 2,7» |

3) all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafo 1, nelle tabelle

«Steel Authority of India Limited, Ispat Bhavan, Integrated Office Complex, Lodhi Road, New Delhi — 110 0031»

è sostituito da

«The Steel Authority of India Limited, Central Marketing Organisation, Transport & Shipping Department, Ispat Bhawan 40, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta — 700 071»;

([1]) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.
([2]) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.
([3]) GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

4) all'articolo 1, paragrafo 2, la terza colonna della tabella è così rettificata:

a) con riferimento all'India, l'aliquota del dazio AD (%) sotto la rubrica «Società» è «10,7» in luogo di «9»;

b) con riferimento a Taiwan, l'aliquota del dazio AD (%) per «China Steel Corp., 1 Chung Kang Road, Hsiao Kang, Kaohsiung 81233» è «2,7» in luogo di «3,9».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 1, punto 2, lettera b), punto 3 e punto 4, lettera b) si applicano a decorrere dal 6 febbraio 2000.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*